

**CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, PRELIMINARE ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, NONCHÉ DEL PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE RELATIVE AI LAVORI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO REFLUI DEL RIFUGIO GUIDE DEL CERVINO (Plateau Rosa, Cervinia – Valtournenche) E DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI REFLUI DELLA CASERMETTA ESPACE MONT-BLANC (Col de La Seigne, Val Veny – Courmayeur), NELL'AMBITO DEL PROGETTO ALCOTRA "ECO INNOVATION EN ALTITUDE"**

**CIG: 543382563D**

**CUP: J62D13000040007**

### **Articolo 1 (Oggetto)**

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, redazione del piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione, nonché del piano di manutenzione delle opere relative ai lavori di integrazione e miglioramento delle prestazioni dell'impianto di trattamento reflui del **Rifugio Guide del Cervino** (3480m slm, Plateau Rosa, Cervinia in Comune di Valtournenche, di proprietà della Società Guide del Cervino), e di ampliamento e miglioramento delle prestazioni dell'impianto di trattamento dei reflui della **Casermetta Espace Mont-Blanc** (2365m slm, Col de La Seigne, Val Veny in Comune di Courmayeur), nell'ambito del progetto n. 179 "**Eco innovation en altitude**", del P.O. di Cooperazione territoriale transfrontaliera Italia-Francia (ALCOTRA) 2007/2013.

Il progetto n. 179 "**Eco innovation en altitude**" è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del P.O. di Cooperazione territoriale europea transfrontaliera Obiettivo 3 Italia - Francia (Alcotra) 2007/2013 - nel corso della seduta svoltasi ad Aosta il 30 novembre 2012, come notificato dall'Autorità di gestione del P.O. Alcotra al capofila di progetto, *Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale – Assessorato territorio e ambiente della Regione autonoma Valle d'Aosta*, con lettera in data 14 gennaio 2013.

Il suddetto progetto è volto all'applicazione di strumenti comuni per la gestione sostenibile delle strutture ricettive in alta quota e propone soluzioni specifiche ai problemi di trattamento delle acque, di gestione del ciclo rifiuti e di efficienza energetica; in particolare, comporta attività quali audit ambientali, **sperimentazioni di sistemi innovativi di gestione ambientale**, scambi di buone pratiche di adattamento al cambiamento climatico applicati alle strutture di alta quota, sensibilizzazione della clientela sulle tematiche dell'eco sostenibilità in alta quota, formazione dei gestori di rifugi.

Ai sensi della convenzione tra la *Regione autonoma Valle d'Aosta (Assessorato territorio e ambiente - Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale)* e la *Fondazione Montagna sicura – Montagne sûre* (di seguito, per brevità, "Fondazione") per l'attuazione di alcune azioni del suddetto progetto, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 573 del 05 aprile 2013, Fondazione è soggetto attuatore del progetto "Eco innovation en altitude" e competente, tra le altre, della realizzazione dell'azione 2.2 - *interventi di installazione di sistemi avanzati ed innovativi per il trattamento dei reflui e delle acque di scarico presso altre due strutture di accoglienza in quota in Valle d'Aosta.*

L'incarico di cui al presente capitolato d'oneri ha per oggetto:

1. la progettazione preliminare ed esecutiva, relative ai lavori di adeguamento impiantistico, secondo le disposizioni previste dalla legge regionale in materia di lavori pubblici n. 12/96 e successive modificazioni, dal d.lgs. 163/2006 e successive modificazione e integrazioni, nonché da tutto quanto disciplinato in materia dal DPR 207/2010, nonché la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e succ. mod. e integr. e del piano di manutenzione. La progettazione affidata dovrà basarsi sulle linee di indirizzo fornite dalla stazione appaltante;
2. la direzione lavori, l'assistenza al collaudo, la misura e la contabilità, ai sensi degli artt. di riferimento inseriti nel DPR 207/2010 e della legge regionale in materia di lavori pubblici n. 12/96 e successive modificazioni, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e succ. mod. e integr. Nell'esecuzione dei lavori e nella tenuta della contabilità si dovrà tenere conto, oltre a quanto disposto dalla l.r. 12/96, di quanto disposto dal già citato DPR 207/2010.

Le prestazioni professionali previste sono le seguenti:

- a) **progettazione preliminare**, ai sensi dell'art. 93, comma 3 del d.lgs. 163/2006 e dagli artt. da 17 a 23 del DPR 207/2010;
- b) **progettazione definitiva**, non richiesta ai sensi dell'art. 93 comma 2 del d.lgs. 163/2006 e smi;
- c) **progettazione esecutiva**, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del d.lgs. 163/2006 e gli artt. da 33 a 43 del DPR 207/2010; la progettazione esecutiva dovrà inoltre contenere tutti gli elementi previsti per la progettazione definitiva, non prevista, ai sensi del precitato art. 93 comma 2 del d.lgs. 163/2006 e smi;
- d) **supporto alla predisposizione delle pratiche autorizzative**, comprensivo dell'elaborazione della documentazione tecnica afferente;
- e) **direzione dei lavori, assistenza contabilità, misura, liquidazione, assistenza al collaudo**, ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. 163/2006 e del titolo VIII, Capo I e del titolo IX, Capi I e II del DPR 207/2010;
- f) **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione**, ai sensi del d.lgs. 81/2008.

## **Articolo 2** **(Tempi ed esecuzione del servizio)**

Il servizio decorre dall'aggiudicazione definitiva anche in pendenza della firma del disciplinare di incarico.

Fondazione si riserva la possibilità di *esecuzione anticipata del contratto* ai sensi dell'art. 11 comma 9 del d.lgs. 163/2006 e art. 302 del DPR 207/2010.

Gli elaborati di cui all'art. 1, dovranno inderogabilmente essere consegnati a Fondazione Montagna sicura entro i seguenti termini decorrenti dalla stipula del contratto:

- **progetto preliminare:** entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'aggiudicazione definitiva anche in pendenza della firma del disciplinare d'incarico;
- **progetto esecutivo:** entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta approvazione del progetto preliminare;
- **la direzione dei lavori** deve essere espletata per una durata temporale compresa tra la data di aggiudicazione definitiva dei lavori e l'approvazione del collaudo delle opere da parte di Fondazione.

Si precisa che i giorni stabiliti si riferiscono esclusivamente ai tempi di redazione degli elaborati progettuali. Restano pertanto escluse le tempistiche richieste per l'ottenimento di tutti i pareri e autorizzazioni necessari all'approvazione del progetto.

Qualora si rendano necessari approfondimenti scientifici straordinari per il completamento delle fasi progettuali sopra descritte, Fondazione si riserva la facoltà di sospendere i termini di consegna mediante formalizzazione delle circostanze appurate.

Qualora si verificano ritardi o omissioni, ai sensi dell'art. 257 c. 3 del DPR 207/2010, la **penale da applicare in misura giornaliera** è fissata nel 1 per mille del corrispettivo professionale e comunque complessivamente non superiore al 10%.

Qualora i ritardi siano riconducibili al/ai professionista/i incaricato/i e che tali ritardi comportino la perdita del finanziamento, Fondazione si riserva la facoltà di tutelarsi in sede giudiziaria.

### **Articolo 3 (Caratteristiche del progetto)**

Gli incaricati restano obbligati allo sviluppo del progetto preliminare e del progetto esecutivo secondo le istruzioni e le direttive che saranno loro impartite da Fondazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale in materia di lavori pubblici l.r. n. 12/96 come aggiornata dalla l.r. n. 19/2005 e per quanto non previsto nel dettaglio dal d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e dal DPR n. 2010/2007.

La progettazione dovrà essere conforme a tutte le norme di legge vigenti in materia di opere pubbliche, urbanistica, tutela igienico-sanitaria e paesaggistico-ambientale e dovranno essere rispettate tutte le norme tecniche di settore relative alle opere che devono essere progettate.

**I tecnici incaricati si impegnano a fornire tutti gli elaborati e l'assistenza necessaria al fine dell'ottenimento del permesso di costruire.**

Il progetto preliminare ed il progetto esecutivo dovranno essere costituiti dagli elaborati precisati negli articoli 12 e 14 della L. r. 12/1996 e s.m. e i.

Gli elaborati risultanti dalle progettazioni preliminare ed esecutiva dovranno essere firmati dai progettisti, ciascuno per la propria parte, per la quale assumono specifica e diretta responsabilità. L'intera progettazione è comunque sempre sottoscritta dal mandatario che si assume la responsabilità dell'integrazione delle diverse prestazioni specialistiche.

### **Articolo 4 (Obblighi del soggetto affidatario)**

Gli incaricati saranno obbligati ad introdurre nei progetti, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche ed integrazioni che saranno ritenute necessarie a giudizio insindacabile di Fondazione in sede di esame degli elaborati, fino alla definitiva approvazione, senza che ciò dia diritto a speciali, diversi e maggiori compensi. In tali casi Fondazione informerà i tecnici delle modifiche e integrazioni necessarie emerse in sede di esame degli elaborati, determinando i tempi entro cui dovranno essere presentate le modifiche e le integrazioni.

## **Articolo 5 (Direzione lavori)**

Per l'espletamento dell'incarico di direzione lavori, assistenza e contabilità dovrà essere istituito un ufficio di direzione lavori (art. 16 della l.r. 12/96, art. 147 e segg. del DPR 207/2010) composto **almeno da n. 1 Direttore dei lavori** provvisto del titolo di studio richiesto, che avrà l'obbligo di firma ai sensi delle leggi vigenti. Il Direttore dei lavori, oltre a quanto dallo stesso ritenuto necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti, dovrà garantire la propria presenza in cantiere ogni qualvolta necessario ovvero richiesto da Fondazione, per tutta la durata dei lavori.

Il Direttore dei lavori deve assumere la speciale responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti dal d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni, dal Regolamento approvato con DPR 207/2010 con particolare riferimento ai Titoli VIII, IX, X, XI e dal d.M. 145/00. Inoltre, l'incarico dovrà essere svolto secondo le direttive e le istruzioni impartite da Fondazione, la quale provvede a controllare e a verificare il puntuale e regolare svolgimento della prestazione.

Il tecnico incaricato si obbliga a verificare, prima della consegna dei lavori, la sussistenza delle condizioni per l'effettuazione della consegna stessa, relazionando, per iscritto relativamente alla sussistenza:

1. degli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza;
2. dell'attualità progettuale, allo scopo di constatare che non siano intervenute nel frattempo variazioni nello stato dei luoghi o delle condizioni nelle quali il progetto stesso venne elaborato;
3. della regolarità di tutte le concessioni, licenze, autorizzazioni ed altri atti amministrativi imposti per legge o previsti da regolamenti nazionali e locali, ivi compresi i nulla-osta da parte delle competenti autorità per l'esecuzione di lavori in zone di particolare interesse archeologico, paesaggistico ed ambientale;
4. dei decreti di occupazione temporanea di urgenza delle aree interessate dai lavori;
5. dell'eventuale potere di rappresentanza e di firma del personale dipendente dell'appaltatore preposto alla direzione del cantiere;
6. dell'avvenuta comunicazione alle autorità locali della data prevista per l'inizio dei lavori.

In caso di esito negativo, deve relazionare circa le cause che hanno impedito la consegna stessa proponendo i rimedi da adottare.

Il Direttore dei lavori incaricato dà atto di conoscere i compiti del *responsabile del procedimento* come definiti nella l.r. 12/1996 e dal d.lgs. 163/2006 e succ. modificaz. e dal DPR 207/2010.

Il tecnico incaricato assume la speciale responsabilità conseguente a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti sui lavori pubblici nei riguardi del Direttore dei lavori, cura che l'opera, cui è preposto, sia eseguita a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto, ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività dell'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha, inoltre, la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo

quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali stessi.

Al tecnico incaricato fanno carico tutte le attività ed i compiti espressamente demandati dalla Legge al "Direttore dei lavori", nonché:

- a) la vigilanza circa la presenza in cantiere del solo personale dipendente della ditta appaltatrice o di eventuali ditte subappaltatrici regolarmente autorizzate e circa l'osservanza dei subcontratti di lavoro con particolare riferimento agli importi fissati. Si richiamano in proposito le responsabilità in capo al Direttore dei Lavori e le relative conseguenze per l'assenza di autorizzazione al subappalto;
- b) la verifica periodica del possesso e della regolarità, da parte dell'appaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- c) la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- d) la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'art. 3, comma 2, della legge n. 1086/1971, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.

#### **Articolo 6 (Compiti e responsabilità della Direzione Lavori – D.L.)**

La conduzione del progetto, il controllo in corso d'opera ed i collaudi sono affidati all'alta sorveglianza del committente.

I compiti della D.L. sono riconducibili essenzialmente alle seguenti prestazioni:

- a) la D.L. ha il compito di procedere, con la scadenza periodica necessaria, alla verifica delle certificazioni dell'appaltatore con particolare riferimento alla legge antimafia, alla legislazione previdenziale, assistenziale ed infortunistica, alla normativa sul lavoro ed a quella fiscale;
- b) la D.L. non può introdurre modifiche alle pattuizioni ed alle prescrizioni tecniche contenute nei documenti di contratto, salvo che le modifiche non siano giustificate da urgenti motivi di sicurezza per le persone o per le cose. In quest'ultima ipotesi, le modifiche ordinate dalla D.L. dovranno essere dalla stessa sottoposte al Fondazione entro 48 ore. Fondazione non risponde delle modifiche disposte dalla D.L. che non siano giustificate da evidenti, obiettive ed urgenti ragioni di sicurezza;
- c) Il tecnico incaricato non può introdurre variazioni o addizioni ai lavori appaltati se non preventivamente approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dagli artt. 132 e 205 del d.lgs. 163/2006 e succ. modificaz. In caso di inosservanza il Direttore dei lavori è responsabile dei danni sopportati dall'ente appaltante, sempre che gli interventi eseguiti non fossero volti a evitare danni a beni tutelati dalla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali. Qualora, nel rispetto dei casi previsti dalla legge, sia necessario introdurre, nel corso dell'esecuzione dei lavori, variazioni o addizioni non previste nel contratto, il Direttore dei lavori, sentita Fondazione, può dar corso alla redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare a Fondazione. Restano a carico del Direttore dei lavori la verifica delle autorizzazioni eventualmente necessarie a seguito delle modifiche, nonché

della disponibilità di nuove aree eventualmente interessate dalle modifiche stesse, compreso l'obbligo di redazione degli elaborati tecnici e amministrativi indispensabili allo scopo.

Nel caso, invece, di varianti rientranti nella discrezionalità del Direttore dei lavori, che non dovranno in ogni caso esporre i lavoratori a rischi non valutati, dovranno essere fornite a Fondazione le relative planimetrie o elaborati grafici con evidenziate a colori o con specifici cartigli le opere mutate;

- d) la D.L. deve esercitare una completa e dettagliata azione di controllo nei confronti dell'appaltatore per la rigorosa applicazione delle prescrizioni di contratto;
- e) la D.L., nel caso reputi necessari provvedimenti che comportino variazioni nei tempi e nei costi approvati, per l'esecuzione delle opere a regola d'arte, deve tempestivamente proporli a Fondazione;
- f) la D.L. può controllare il tempestivo approvvigionamento dei materiali, la relativa emissione degli ordini di acquisto, da parte dell'appaltatore, al fine di verificare l'insorgenza di eventuali ritardi nell'esecuzione delle opere;
- g) la D.L. ha la facoltà di richiedere all'appaltatore, che ha l'obbligo di esibirla, tutta la documentazione utile ad acquisire le informazioni necessarie per lo svolgimento dei controlli di sua competenza;
- h) la D.L. deve redigere la documentazione relativa agli avanzamenti parziali e finali delle opere oggetto del contratto e con la stesura delle relazioni relative;
- i) la D.L. attesta l'effettivo inizio dei lavori dandone comunicazione a Fondazione. In particolare, si precisa che, oltre ad assumere la speciale responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti dal Regolamento approvato con DPR 207/2010, la D.L. dovrà assicurare quanto segue:
  - a. prima della consegna dei lavori la D.L. deve procedere:
    - i. alla verifica dell'esistenza di regolare concessione edilizia, del nulla osta dei vigili del fuoco e delle USL, ove occorrenti;
    - ii. alla verifica dell'esistenza, della completezza e della correttezza dei seguenti elementi -
      1. planimetria di cantiere;
      2. polizze assicurative stipulate in contratto;
      3. certificazioni delle attrezzature utilizzate per la mobilitazione nonché quelle degli impianti di cantiere;
      4. certificazione della manodopera che sarà impiegata nei lavori;
      5. schema dell'organizzazione di cantiere con i nominativi del Direttore tecnico di cantiere nonché dei responsabili delle funzioni di sicurezza e di controllo della qualità;
      6. elenco di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari all'avvio e all'esecuzione delle opere, di spettanza dell'appaltatore, copie delle richieste e delle autorizzazioni ottenute;
    - iii. alla verifica dell'utilizzo, da parte dell'appaltatore, della documentazione di progetto approvata per l'esecuzione ed allegata al contratto;
  - b. prima della fine dell'approntamento del cantiere la D.L. verifica:
    - i. che il cantiere sia stato installato secondo la planimetria di cantiere;
    - ii. che le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori siano state ottenute;
    - iii. dell'esistenza, in cantiere, dei materiali e delle attrezzature per le attività del primo trimestre;

- iv. che sia stato elaborato il programma dei lavori di dettaglio;
- c. durante l'esecuzione delle opere la D.L. deve procedere alla:
  - i. verifica della rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni di contratto e alle regole della buona esecuzione;
  - ii. verifica della regolarità degli eventuali subappalti, dell'idoneità della manodopera e delle attrezzature utilizzate, del rispetto dei tempi pattuiti;
  - iii. certificazione degli avanzamenti parziali e finali dei lavori ai fini della fatturazione, e redazione dei documenti contabili di rito, nel rispetto delle norme vigenti;
  - iv. valutazione delle programmazioni di dettaglio proposte dall'appaltatore soprattutto per quanto concerne la disponibilità della manodopera e delle attrezzature necessarie, la coerenza con il programma generale di contratto, la completezza delle analisi di sicurezza associate ed il loro tempestivo inserimento nel piano di sicurezza.

La D.L. redige il verbale di consegna dei lavori che sarà sottoscritto contestualmente dalle parti.

La D.L. deve provvedere a:

- a. costituire interfaccia per il flusso della corrispondenza;
- b. organizzare gli eventuali incontri fra l'appaltatore ed i progettisti, necessari alla corretta esecuzione dell'opera e procedere alle verbalizzazioni dei risultati ed alle notifiche conseguenti.

Il tecnico incaricato si impegna, inoltre, a:

1. verificare il regolare avanzamento dei lavori in base al programma previsto ed alla migliore regola d'arte;
2. coordinare gli interventi di eventuali ditte specializzate;
3. collaborare con l'eventuale collaudatore in corso d'opera, assistendolo durante le visite e sottoscrivendo i relativi verbali;
4. collaborare con i collaudatori tecnici delle strutture e degli impianti per il più corretto svolgimento delle relative operazioni;
5. informare tempestivamente Fondazione di qualsiasi evento che ne richiedesse l'intervento a norma di Regolamento, sollecitandone le relative disposizioni;
6. redigere lo stato di consistenza dei lavori eseguiti, in caso di rescissione del contratto od esecuzione d'ufficio;
7. consegnare a Fondazione, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla compilazione del certificato di ultimazione, opportuna nota con la quale si richiede di attivare le procedure necessarie per:
  - i. la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum";
  - ii. la verifica delle eventuali cessioni di credito;
8. presentare a Fondazione:
  - a) nei termini indicati nel presente capitolato, il conto finale, la relativa relazione di accompagnamento;
  - b) l'adeguamento, in collaborazione con il progettista, degli elaborati progettuali esecutivi sulla base dei risultati delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiti, ai sensi dell'art n.219 del DPR 207/2010;
  - c) il fascicolo contenente tutta la documentazione relativa all'opera eseguita da consegnare al collaudatore.

## **Articolo 7** **(Competenze del coordinatore della sicurezza)**

### **FASE PROGETTUALE**

La progettazione del piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere redatta secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, e dovrà contenere tutte le prescrizioni necessarie per la conduzione in sicurezza del cantiere. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- redige il piano di sicurezza e di coordinamento;
- predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR n. 380/2001;
- coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del d.lgs. 81/2008.

### **FASE DI ESECUZIONE**

Le competenze del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, di cui al d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sono le seguenti:

- adegua, prima dell'inizio del cantiere, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), introducendo le eventuali modifiche e aggiornamenti che si rendessero necessari in conseguenza di modifiche normative o di proposte formulate da parte dell'impresa per migliorare l'assetto del cantiere, se ritenute migliorative da parte della Committenza e dello stesso Coordinatore della sicurezza. Il diniego alle modifiche da parte del coordinatore deve essere esplicitato mediante relazione da consegnare alla Committenza;
- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e



propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- redige mensilmente un rapporto sull'andamento del cantiere in riferimento alla sicurezza e agli accorgimenti presi per garantire il proseguimento in sicurezza delle lavorazioni in atto e previste.

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

L'affidatario del servizio si obbliga a che il tecnico incaricato espleti i sopraelencati adempimenti durante la realizzazione dei lavori e fino alla data di ultimazione degli stessi.

Gli oneri, per l'eventuale acquisizione delle copie progettuali, saranno a completo carico dell'affidatario del servizio.

#### **Articolo 8 (Subappalto)**

In applicazione dell'articolo 91, comma 3, del d.lgs. 163/2006 possono essere subappaltate solo le attività relative a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, restando impregiudicate le responsabilità dell'affidatario. Agli eventuali subappalti si applica la disciplina contenuta nell'articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006.

#### **Articolo 9 (Rapporti)**

Il soggetto affidatario, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 del presente capitolato, opererà in base al dettato del presente Capitolato e secondo le indicazioni che verranno impartite da Fondazione. I rapporti con il soggetto l'affidatario sono tenuti di regola dal Segretario generale di Fondazione, cui compete la facoltà di effettuare in qualsiasi momento le verifiche e gli accertamenti che riterrà opportuni in ordine al regolare svolgimento delle diverse attività contemplate dal presente capitolato.

La progettazione dovrà essere conforme a tutte le norme di legge vigenti in materia di opere pubbliche, urbanistica, tutela igienico-sanitaria, paesaggistica - ambientale e sicurezza del cantiere nel rispetto di tutte le norme tecniche di settore relative alle opere che devono essere progettate.

## **Articolo 10 (Onorari)**

L'onorario complessivo è determinato con riferimento all'effettivo costo totale dell'opera e calcolato tenendo conto:

- a) dell'applicazione dei disposti del D.M. 04.04.2001;
- b) della riduzione degli onorari come da offerta presentata in sede di gara.

Agli effetti dell'onorario di cui al punto a) l'opera di cui trattasi viene considerata appartenente alla classe e categoria "Illa" prevista dalla legge n. 143/1949.

Sarà compito del Segretario generale di Fondazione verificare la corretta esecuzione del servizio e disporre il pagamento delle fatture.

L'aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche.

## **Articolo 11 (Pagamenti)**

L'onorario complessivo netto, risultante dall'importo dell'avviso e dall'applicazione del relativo ribasso di gara, così suddiviso,

- rilievi e progettazione preliminare;
- progettazione esecutiva;
- direzione lavori misura e contabilità;
- coordinamento della sicurezza in fase progettuale;
- coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;

verrà liquidato, previa presentazione di regolari fatture, con le seguenti modalità:

- ⇒ un primo acconto relativo alla progettazione preliminare, alla consegna dei relativi elaborati e comunque non oltre 60 giorni dalla data di consegna dei medesimi;
- ⇒ il saldo della progettazione ad approvazione, da parte di Fondazione, degli elaborati relativi alla progettazione esecutiva e comunque non oltre 90 giorni dalla data di consegna dei medesimi;
- ⇒ per ciò che concerne gli onorari relativi alla direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, gli acconti verranno riconosciuti in occasione della liquidazione degli stati di avanzamento lavori;
- ⇒ il pagamento della fatture sarà disposto a mezzo di bonifico con valuta fissa per il beneficiario.

## **Articolo 12 (Inadempimento)**

Nel caso in cui la Fondazione dovesse rilevare che l'andamento del servizio svolto non risulti conforme alle condizioni e alle modalità previste dal presente contratto, la stessa contesta

l'inadempimento al contraente, assegnando al medesimo un termine non superiore a sette giorni per fornire le proprie giustificazioni.

Qualora si verificano ritardi o omissioni, ai sensi dell'art. 257 c. 3 del DPR 207/2010, la **penale** da applicare in misura giornaliera è fissata nel 1 per mille del corrispettivo professionale e comunque complessivamente non superiore al 10%. Qualora i ritardi siano riconducibili al/ai professionista/i incaricato/i e che tali ritardi comportino la perdita del finanziamento, Fondazione si riserva la facoltà di tutelarsi in sede giudiziaria.

In caso di inadempimento protratto per oltre 30 giorni, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

### **Articolo 13 (Spese contrattuali)**

Tutte le spese (bolli, eventuali registrazioni, copie) sono poste a carico del soggetto affidatario.

### **Articolo 14 (Risoluzione delle controversie)**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza dal presente Capitolato, il Foro è determinato ai sensi del combinato disposto dagli articoli 25 del codice di procedura civile e 59 della legge n.196/1978, e successive modificazioni.

### **Articolo 15 (Riservatezza)**

Il soggetto affidatario si impegna affinché tutte le informazioni e i dati appresi nell'ambito del servizio affidato non siano in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicati o divulgati a terzi e non siano utilizzati da parte sua senza il consenso della Fondazione.

Le parti sono vincolate al rispetto del d.lgs. 196/2003, "codice in materia di dati personali".

Il soggetto affidatario è responsabile del trattamento dei dati che devono essere:

- trattati in osservanza dei criteri di riservatezza;
- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi esclusivamente attinenti alle finalità istituzionali dell'ente;
- conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- trattati nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare rischi, anche accidentali, di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il soggetto affidatario provvede ad individuare le persone incaricate dei trattamenti a fornire loro istruzioni relative alle operazioni da compiere, con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza, di cui agli articoli 33 – 36 ed allegato B del codice privacy e a vigilare sulla loro corretta osservanza, nonché ad aggiornare sistematicamente l'individuazione, qualora se ne presentasse la necessità.

**Articolo 16**  
**(Polizza di responsabilità civile professionale)**

Ai sensi dell'art. 34 comma 7 della l.r. 12/96 e s. m. e i., il professionista presenta la dichiarazione di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, con decorrenza dall'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento al lavoro progettato ed oggetto delle procedure di gara medesime, con massimale pari ad euro 1.000.000,00.

**Articolo 17**  
**(Adeguamento del progetto)**

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche non sostanziali che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile di Fondazione fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, secondo le norme e disposizioni vigenti nello Stato e nella Regione autonoma Valle d'Aosta, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, ma con conseguente eventuale proroga dei termini dell'incarico.


**Articolo 18**  
**(Trattamento fiscale)**

Si dà atto che il presente disciplinare riguarda materia soggetta ad imposta sul Valore Aggiunto, a carico di Fondazione, e pertanto si provvederà alla sua registrazione a tassa fissa in caso d'uso.

Courmayeur, 25 novembre 2013

Il Segretario generale

dr. Jean Pierre Fosson



LA PRESIDENTE

ing. Federica Cortese

